



CITTA' DI ARTENA

Provincia di Roma

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI **GIUDICI POPOLARI**

Iscrizione negli elenchi comunali

IL SINDACO

VISTO l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei Giudici di Assise, sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405;

VISTA la legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'Assise;

RENDE NOTO

1 - Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di **GIUDICE POPOLARE DI CORTE D'ASSISE** o di **CORTE D'ASSISE D'APPELLO**, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati ad iscriversi, **entro il 31 luglio p.v.** negli elenchi comunali.

2 - I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti (artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287):

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici;
- b) buona condotta morale;
- b) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
- c) licenza di scuola media inferiore per i Giudici di Corte d'Assise;
- d) licenza di scuola media superiore per i Giudici di Corte d'Assise di Appello.

3 - Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare (art.12 della legge 10 aprile 1951, n. 287):

- a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

IL SINDACO

Dott.ssa Silvia CAROCCI